



Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2
Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni
Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550

Delibera del Commissario Straordinario n. 729 del 25/06/2020

Oggetto: CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL UMBRIA 2 DELLA REGIONE UMBRIA ED IL CAST DI ASSISI ONLUS PER LA RIABILITAZIONE DEI SOGGETTI DIPENDENTI DA SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE. Durata 01/03/2020 al 28/02/2023

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 3366 del Servizio Proponente, ASSISTENZA DISTRETTUALE - DISTRETTO SPOLETO

Hash documento formato .pdf (SHA256):

1234d323012c13cd70b1e9064b0b7f30c0273a48718f78244a4d727857e61cb4

Hash documento formato .p7m (SHA256):

d6b3cc58fe9efdf39fc82ce1b3779a65476436718accfdf9171cdd22ec2a4e05

Firmatari: Simonetta Antinarelli, Davina Boco, Camillo Giammartino

ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come di seguito indicato:

Direttore Sanitario: Dr. Camillo Giammartino - parere: FAVOREVOLE

Direttore Amministrativo f.f. : Dott.ssa Davina Boco - parere: FAVOREVOLE

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO (*)
(Dr. Massimo De Fino)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Distretto Sanitario Spoleto

Allegato alla Delibera del Direttore Generale n. del

Normativa di riferimento

1. **Visto** il DPCM 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sull'integrazione socio-sanitaria” a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera n) della legge 30 novembre 1998, n. 419” e la DGR 12 gennaio 2005, n. 21.
2. **Visto** il DPCM 20 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”;
3. **Visto** il D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” e successive modifiche e integrazioni;
4. **Visto** l'accordo Stato – Regioni del 21 gennaio 1999 “Riorganizzazione del sistema di assistenza ai tossicodipendenti” e la DGR 4 agosto 1999 n. 1115 “Riorganizzazione servizi assistenza a tossicodipendenti” che lo recepisce;
5. **Richiamata** la Determina dirigenziale n. 1096 del 21.09.2017 “Convenzione tra l’Uslumbria2 e l’Associazione CAST di Assisi ONLUS”;
6. **Vista** la D.G.R. Regione dell'Umbria n.1057 del 29/07/2002 nella quale vengono determinate le tariffe delle Comunità terapeutiche per i soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti.. ;

Motivazione:

Vista la Determinazione Dirigenziale della Regione dell'Umbria n. 74 del 22/01/2008 con la quale il Cast Assisi Onlus è stato autorizzato, previa verifica del possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi, ai sensi del D.P.R. 14/01/1997 e della D.G.R. n. 1057 del 29/07/2002, all'esercizio dell'attività sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti presso il presidio denominato Comunità Strettura, nelle sedi di Palazzaccio e Strettura di Spoleto, come di seguito specificate:

- n. 1 modulo di " Comunità Terapeutica Riabilitativa Residenziale" per n. 12 utenti, sito in loc. Strettura n. 57,58,59, sotto la responsabilità del Dott.ssa Andreoli Cristina, laureato in psicologia;
- n. 1 modulo di servizio specialistico residenziale per persone dipendenti da sostanze d'abuso con figli minori" per n. 16 utenti, sito in Loc. Palazzaccio di Strettura nn1/A e 10 e in Loc. Strettura n. 58 e 70 sotto la responsabilità del Dott.ssa Vettoretti Bruna, laureata in Scienze dell'Educazione.

Vista la prima Determina Dirigenziale n. 729 del 30/12/2009 l'Azienda Sanitaria Ex ASL 3 con la quale si stipulava apposita convenzione per l'erogazione di servizi a favore di soggetti

tossicodipendenti e di soggetti tossicodipendenti che venivano accolti con figli minori, della durata di anni 3 e successivi provvedimenti;

Vista la determina Dirigenziale n. 1096 del 21/09/2017 Uslumbria2 con la quale si stipulava apposita convenzione per l'erogazione di servizi a favore di soggetti tossicodipendenti e di soggetti tossicodipendenti che venivano accolti con figli minori, della durata di anni 3 dalla quale non è emersa nessun tipo di contestazione rispetto all'attività svolta dall'Associazione;

In Considerazione che nelle more dell'approvazione della delibera D.G. USL Umbria 2 n. 548 del 14/05/2017 si è avuta comunicazione che la Regione Umbria con Det. n. 4214 del 03/05/2017 ha autorizzato il trasferimento e l'ampliamento dei servizi terapeutici residenziali passando da n. 12 posti letto a n. 14 posti letto; ed nella stessa determina ha ampliato il servizio specialistico residenziale per persone dipendenti da sostanze con figli minori da n. 16 posti letto a n. 18 posti letto.

Visto che la struttura ha ottenuto l'accreditamento istituzionale dalla Regione dell'Umbria con Det. Dir. n. 11079 del 14/11/2016 e successivamente ha chiesto il rinnovo della stessa in data 16/05/2019, considerando che tutte le autorizzazioni dal servizio Accreditamento della Regione dell' Umbria sono state prorogate in attesa di modifiche delle procedure gestionali, si effettua il rinnovo della stessa a condizione che l'Associazione mantenga i requisiti ed ottenga il rinnovo dello stesso;

Tenuto conto che Il Dipartimento Tossicodipendenze, nei limiti del budget aziendale annuale e secondo le caratteristiche del soggetto destinato alla riabilitazione da sostanze di abuso, predispone il programma terapeutico-riabilitativo e prevede inserimenti nella struttura, valutando l'efficacia dell'inserimento secondo le caratteristiche della Comunità stessa.;

Vista la richiesta pervenuta con Pec. n. 20200128...10766.572.1.62 del 28/02/2020 con la quale L'Associazione C.A.S.T ASSISI ONLUS con sede legale in Assisi via Raffaello , chiede il rinnovo della convenzione agli stessi patti e condizioni della precedente delibera D.G. Uslumbria2 n. 1096 del 21/09/2017:

Esito dell'istruttoria

In considerazione di quanto sopra esposto:

SI PROPONE

1. di stipulare apposita convenzione tra questa Azienda e l'Associazione C.A.S.T. di Assisi, sede operative di Palazzaccio di Strettura e Strettura di Spoleto; (allegato 1)
2. di stabilire che la suddetta delibera ha la durata di tre anni a partire dal 01/03/2020 fino al 28/02/2023;

3. che la tariffa applicata è quella della DGR 1057 del 29/07/2002 che prevede per gli utenti del servizio terapeutico riabilitativo residenziale una tariffa di € 61,87, mentre per il servizio specialistico residenziale per persone dipendenti da sostanze da abuso con figli minori la tariffa è pari ad € 57,33 al giorno;
4. che la spesa complessiva dei tre anni è pari ad € 240.000,00 è da imputare al conto CO.GE. 3100400110 “Assistenza Riabilitativa Residenziale a Tossicodipendenti da privato intra regionale”. Per l’anno 2020 è stato previsto sul bilancio economico previsionale un importo di € 80.000;
5. di dare atto che la presente decisione non è sottoposta a controllo regionale.
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale;

L'istruttore
Responsabile del Procedimento
Dott. Giorgio Dionisi

Il Direttore Dipartimento Dipendenze
Dott.ssa Sonia Biscontini

Il Direttore Distretto Sanitario Spoleto
Dr.ssa Simonetta Antinarelli

CONVENZIONE

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL UMBRIA 2 DELLA REGIONE UMBRIA ED IL CAST DI ASSISI ONLUS PER LA RIABILITAZIONE DEI SOGGETTI DIPENDENTI DA SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE.

Tra l'Azienda USL UMBRIA2 della Regione Umbria, con sede in via Donato Bramante n. 37 -Terni c.f. P. Iva 01499590550, rappresentata dalla Dott. Massimo De Fino in qualità di Commissario Straordianrio, ed il CAST Assisi Onlus, in persona del suo legale rappresentante Dott. Emidio Mattia Gubbiotti, nato a Roma il 22/10/1976, che interviene nel presente atto in quanto titolare della legale rappresentanza della Associazione Cast di Assisi Onlus.

La convenzione viene stipulata per le strutture presenti presso la frazione di Struttura e loc. Palazzaccio di Strettura di Spoleto, secondo quanto stabilito dalla Determina Dirigenziale Regione dell'Umbria n. 174 del 22/01/2008 relativamente all'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ed in base alla Determina Dirigenziale n. 11079 del 14/11/2016 che ha riconosciuto l'accreditamento istituzionale delle strutture sottoposte a presente convenzione ed ulteriormente su successiva determina Regione Umbria n. 4214 del 03/05/17 ha ampliato il numero dei posti autorizzati alle presenti strutture.

In data 16/05/2019 è stata fatta richiesta di rinnovo dell'Accreditamento Istituzionale alla Regione Umbria ma le autorizzazioni sono in fase di proroga.

Premesso che:

La D.G.R. n. 1057 del 29 luglio 2002 ha introdotto una regolamentazione dei rapporti tra S.S.R. e strutture private e accreditate per il recupero dei soggetti tossicodipendenti, stabilendo anche i requisiti strutturali e organizzativi compresi nel ".nuovo sistema di interventi e di servizi nel campo delle dipendenze" (art. 4-5 Atto di Intesa del 5 agosto 1999).

L'accordo Stato Regioni del 21 gennaio 1999 e la D.G.R. 4 agosto 1999 n. 1115 che recepisce l'accordo stabilisce l'organizzazione del sistema e dei servizi di assistenza ai soggetti tossicodipendenti.

In base a tali disposizioni, le Aziende USL Regionali possono instaurare rapporti convenzionali con le strutture che hanno i requisiti previsti dalla D.G.R. n. 1057 del 29 luglio 2002 ed hanno quindi ottenuto l'autorizzazione da parte del competente Servizio della Direzione Regionale Sanita e Servizi Sociali.

Le strutture denominate Comunità Strettura e Palazzaccio di Strettura sono in possesso dei requisiti di cui alla D.G.R. n. 1057 del 29 luglio 2002, ottenendo quindi l'autorizzazione al funzionamento da parte del competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali- Determinazione Dirigenziale n. 74 del 22-01-2008. Con successiva determina Regione Umbria n. 4214 del 03/05/17 ha ampliato l'autorizzazione alle presenti strutture.

Seconda tale determina le strutture sono suddivise in due moduli:

- n. 1 modulo di Comunità Terapeutica Riabilitativa Residenziale per n. 14 utenti tossicodipendenti sito in loc. Struttura ;
- n. 1 modulo di Servizio Specialistico Residenziale per persone dipendenti con sostanze da abuso con figli minori per n. 18 utenti, sito in loc. Palazzaccio di Strettura e in Fraz. Strettura;.

Le tariffe regionali da applicare come corrispettivo delle prestazioni (singole giornate di assistenza) vengono determinate in base ai criteri stabiliti con D.G.R. n. 1057 del 29 luglio 2002.

Art.1

ACCESSO ALLA STRUTTURA

L'accoglimento della richiesta di ingresso nella Comunità Terapeutica Riabilitativa Residenziale del CAST, sita in località Palazzaccio di Strettura e di Strettura di Spoleto viene disposto in base alla richiesta del Ser.T. della ASL competente per territorio secondo un progetto riabilitativo e terapeutico relativo al singolo utente. L'accesso avviene secondo criteri di disponibilità della struttura che accoglie le richieste del servizio e secondo la disponibilità del budget assegnato per ogni annualità.

Art. 2

OBBLIGHI DELLA STRUTTURA

Il CAST Assisi Onlus relativamente alla Comunità Terapeutica Riabilitativa sita in località Palazzaccio di Strettura e Strettura di Spoleto è tenuto ad erogare tutte le prestazioni relative a:

- Assistenza diretta alla persona, Assistenza tutelare diurna e notturna, Servizio alberghiero,
- Assistenza sanitaria, Assistenza sociale, Attività riabilitativa, attività occupazionale nella fase di reinserimento (come previsto dalla D.G.R. n. 1057 del 29-07-2002, dalla legge n. 45 del 1999 e dall'accordo Stato-Regioni del 5-08-1999).
- Assistenza tutelare diurna e notturna, Servizio alberghiero, Assistenza Sanitaria, Assistenza Sociale e inserimento scolastico dei minori che vengono accolti con i genitori presso la Comunità.

Art. 3

REQUISITI ORGANIZZATIVI E PRESTAZIONI

L'organizzazione interna del servizio deve essere svolta in conformità al programma ed al regolamento e, oltre al rispetto delle leggi; deve prevedere l'esclusione di ogni forma di coercizione fisica, psichica e morale garantendo la volontarietà dell'accesso e della permanenza.

La struttura:

- per ogni attività prevista e proposta prevede il consenso libero ed informato;
- garantisce il rispetto della legge sulla privacy n. 196/2003;
- lavora in rete con le strutture del territorio;
- prevede l'apertura e l'aggiornamento di una cartella individuate che riporta tutte le informazioni utili e significative riguardanti l'utente;
- prevede un follow-up sugli esiti del trattamento a tempi ed intervalli congrui con la storia ed il percorso soggettivo della persona;
- presenta una documentata attività di miglioramento della qualità del servizio;
- prevede un regolamento interno in cui sono descritti i diritti e gli obblighi che l'utente assume, con l'accettazione del programma di assistenza, le regole di vita comunitaria con particolare riguardo alle norme comportamentali degli operatori e degli

utenti ed al loro eventuale utilizzo nelle attività quotidiane e nella tutela degli aspetti igienico sanitari;

- tiene ed aggiorna un registro giornaliero degli utenti;
- per ciascun soggetto inserito nella sede operativa questa provvede a predisporre un progetto di riabilitazione e reinserimento unitamente con il servizio inviante;
- descrive il programma offerto in un documento scritto che esplicita i principi ispiratori, la metodologia degli interventi, la definizione delle fasi e dei tempi complessivi di svolgimento, la descrizione delle prestazioni svolte, la definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti, le modalità di relazione con i familiari, le misure intraprese ai fini della tutela della salute degli utenti, le modalità di valutazione e di verifica degli interventi;
- rispetto al programma di trattamento individualizzato assicura, congiuntamente al Ser.T. territorialmente competente la verifica periodica, il coinvolgimento dell'utente e di tutti i componenti dell' equipe, sia nella fase di definizione, sia di verifica, la sua modifica in base all'emergere in itinere di nuovi elementi e l'eventuale conclusione del programma terapeutico.

La sede operativa si impegna a comunicare immediatamente al Ser.T. ogni interruzione volontaria del progetto di riabilitazione.

Art.4

REQUISITI STRUTTURALI

I servizi residenziali devono garantire i seguenti requisiti:

- locali e servizi igienici adeguati al numero degli ospiti;
- locali per il pranzo e soggiorno commisurato al numero degli ospiti della sede operativa, con relativi servizi igienici;
- locali per cucina e dispensa adeguati al numero degli ospiti della sede operativa;
- locali e servizi per il responsabile della struttura e per gli operatori;
- locali per attività adeguati al numero dei posti ed alle modalità di intervento previste nel progetto riabilitativo;
- camere da letto per un massimo di due posti letto, compresi i minori, arredi ed attrezzature idonee alla cura del minore;
- locali dedicati alle attività ludiche ed educative dei minori;
- lavanderia e guardaroba adeguati al numero degli ospiti.

Tutti i locali devono essere adeguatamente arredati, favorendo la personalizzazione dello spazio fisico, compatibilmente con il progetto riabilitativo.

ART.5

PERSONALE

Il personale sanitario e non sanitario che opera nella struttura per l'erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione è riportato in allegato alla presente convenzione (allegato 1).

Accanto a ciascun nominativo viene indicata la posizione funzionale, il rapporto contrattuale ed il titolo di studio.

Le sostituzioni dei dipendenti possono essere attuate con personate di qualifica equivalente.

E' fatto comunque obbligo al CAST Assisi Onlus comunicare al responsabile del Ser.T. dell'Azienda USL Umbria 2 entro 72 ore qualsiasi variazione del personale in servizio anche se temporanea e, semestralmente, l'elenco aggiornato del personale in servizio.

Il CAST Assisi Onlus s'impegna ad applicare integralmente al personale sanitario e non, i contratti collettivi di lavoro vigenti con le singole categorie di personale che opera nelle comunità terapeutiche per tossicodipendenti.

ART.6 FORMAZIONE

L' Azienda USL dà comunicazione alla sede operativa di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tossicodipendenza che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa sede operativa la facoltà di parteciparvi con i propri operatori.

Alla sede operativa è consentito di partecipare alla programmazione delle varie attività realizzate in ambito locale per l'informazione e la prevenzione delle tossicodipendenze.

Delle eventuali iniziative di formazione organizzate dalla sede operativa è data comunicazione alla Azienda USL che può farvi partecipare il proprio personale.

Art. 7 REQUISITI DI QUALITA'

Nel contesto degli atti della Giunta Regionale che hanno istituito una regolamentazione degli accordi tra SSR e strutture private, il CAST Assisi Onlus si impegna a garantire il rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. n. 1057 del 29-07-2002, dalla legge n. 45 del 1999 e dall'accordo Stato - Regioni del 5-08-1999. In ogni caso, per quanto riguarda i requisiti di qualità, le parti concordano che la convenzione verrà adeguata contestualmente ai provvedimenti che verranno emanati, sia a livello nazionale che regionale.

Il CAST Assisi Onlus relativamente alla Comunità Terapeutica Residenziale sita in località Palazzaccio di Strettura e di Strettura di Spoleto si impegna :

-ad adottare ed esporre un regolamento interno predisposto dalla direzione della struttura, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni di volontariato che tutelano la salute del cittadino in stato di tossicodipendenza;

-a rendere pubbliche le prestazioni fruibili dagli ospiti, le tariffe praticate e le lista d'attesa.

Art. 8

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Le strutture convenzionate sono tenute a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro.

In particolare sono tenute:

- all'osservanza del D.Lgs. n° 81/08;
- a trasmettere al Distretto territorialmente competente, il Documento di Valutazione dei Rischi relativo all'oggetto della presente convenzione, prima della relativa stipula.

Art. 9 TARIFFE

La tariffa pro capite giornaliera, come da indicazione di cui alla D.G.R n. 1057 del 29 luglio 2002

è pari ad Euro 61,87 per gli utenti dei n.14 posti letto del servizio terapeutico riabilitativo residenziale e, di Euro 57,33 per gli utenti dei n. 18 posti letto del servizio specialistico residenziale per persone dipendenti da sostanze d'abuso con figli minori.

Il Cast è tenuto a garantire il flusso mensile di informazioni degli ospiti secondo il modello previsto dalla Regione dell'Umbria e in uso al Dipartimento delle Dipendenze. Il Centro è tenuto inoltre alla trasmissione dei flussi di governo nei tempi e nelle modalità dettate dall'Azienda. I dati trasmessi dovranno trovare corrispondenza con i dati inseriti nel sistema informativo in uso. Per tali incombenze, il Centro individua e comunica al Dipartimento il referente al quale sarà possibile indirizzare ogni comunicazione da parte dell'Azienda, ed ogni caso si impegna ad assolvere tutti i flussi informativi richiesti dall'Azienda.

Art.10

LIQUIDAZIONE E COMPETENZE

I pagamenti interverranno a 60 giorni dalla presentazione delle note contabili mensili, relative alle competenze della Comunità Terapeutica .

Art.11

COPERTURA ASSICURATIVA

Al fine di garantire gli utenti del Centro da ogni evento dannoso che si possa verificare nel periodo di degenza, lo stesso, deve dotarsi di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per l'intero periodo di validità della convenzione. Tale documentazione deve essere inviata prima della stipula della Convenzione (già inviata ed in possesso del Distretto)

ART.12

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

La Residenza Protetta si impegna ad osservare le disposizioni previste nel D. Lgs n° 196 del 30/06/03, "Codice in materia di protezione dei dati personali". In particolare l'Associazione è tenuta a mantenere riservati dati ed informazioni di cui possa venire a conoscenza nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, estendendo tale impegno ai propri dipendenti.

Le operazioni di trattamento dei dati ed informazioni suddette dovranno essere effettuate esclusivamente per il perseguimento delle finalità correlate ai servizi e alle attività oggetto della presente convenzione e non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi.

È obbligatorio, inoltre, adottare idonee misure affinché nessuno possa prendere visione o impossessarsene, con particolare riguardo ai dati degli assistiti che consistono in dati sensibili.

Si rimarca inoltre che tutta la materia relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati è stata sostituita dal nuovo REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (in inglese General Data Protection Regulation), ufficialmente regolamento (UE) n. 2016/679 e meglio noto con la sigla GDPR, si chiede il rispetto e l'applicazione per intero dello stesso.

L'Associazione dovrà individuare il responsabile al trattamento del dato e comunicarlo prima della stipula della Convenzione.

ART.13

CONTROLLI

L'Azienda USL Umbria 2 attiverà un sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto della

presente convenzione, con periodicità semestrale (onnicomprensività della tariffa, corrispondenza fra il personale comunicato e quello effettivamente operante, presenza ed aggiornamento del piano assistenziale).

Nel caso di eventuali inadempienze alle prescrizioni di cui alla presente convenzione, l'Azienda Usl Umbria 2 è tenuta a contestare per iscritto le medesime.

L'esito negativo dei controlli successivi ai 10 giorni dalla contestazione comporta a discrezione dell'Azienda USL Umbria 2, i seguenti provvedimenti:

1. l'applicazione di una riduzione sulla tariffa giornaliera pari ad un minimo del 10% ed un massimo del 50% a seconda della gravità del mancato adempimento riscontrato dalla USL Umbria2 per il periodo di inadempienza.
2. Risoluzione del rapporto convenzionale.

Il CAST Assisi Onlus si impegna, ai fini del corretto espletamento di tutti i controlli di cui al presente articolo, a consentire al personale addetto al controllo dell'Azienda USL l'accesso alla struttura, nonché a fornirgli tutte le informazioni ed i documenti richiesti. Il Cast Assisi Onlus ha l'obbligo di tenere l'archivio degli ospiti contenenti i dati anagrafici e le informazione sullo stato di salute e sui bisogni assistenziali oltre che la tenuta del piano assistenziale individuale concordato con il servizio inviante.

Art. 14

DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata triennale dal 01/03/2020 al 28/02/2023. Il diritto di recesso unilaterale ai sensi dell'art. 1.373 c.c. dalla presente convenzione, può essere esercitato con specifica comunicazione scritta con preavviso di almeno tre mesi.

Alla scadenza dei tre anni le parti sottopongono a verifica i risultati conseguiti.

Art .15

EFFETTI DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha effetto oltre che tra le parti contraenti anche nei confronti di tutte le Aziende Sanitarie Locali del S.S.N.

Essa viene comunicata entro 15 giorni dalla relativa sottoscrizione alla Regione Umbria nonché al Ministero della Salute che predispose l'elenco nazionale delle convenzioni, curandone l'opportuna diffusione.

Art .16

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia viene eletto quale foro competente quello di Terni.

La presente scrittura privata è redatta in duplice originale su 06 pagine dattiloscritte e, dopo la sua lettura, viene approvata con la sottoscrizione che segue.

Azienda Usl Umbria 2
Il Commissario Straordinario

Dott. Massimo De Fino

CAST Assisi Onlus
Il Legale Rappresentante

Dott. Emilio Mattia Gubbiotti